

COMUNE DI CALTIGNAGA

Provincia di Novara

Deliberazione n. 43

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI – ORIENTAMENTI APPLICATIVI .

L'anno **duemiladodici** addì **venticinque** del mese di **giugno** alle ore 20,15, nella sala riunioni presso la sede comunale, regolarmente adunata a norma dello Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		<i>presenti</i>	<i>assenti</i>
1	GARONE Raffaella <i>Sindaco</i>	X	-
2	MIGLIORINI Giuseppe <i>Assessore</i>	X	-
3	MERCALLI Antonio <i>Assessore</i>	X	-
4	CIRCOSTA Michele <i>Assessore</i>	X	-
5	PECI Carlo <i>Assessore</i>	X	-
	<i>Totale n.</i>	5	-

Partecipa alla riunione il Segretario comunale dr. Gabrio Mambrini, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti, la dott.ssa Raffaella Garone, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

G.C. n. 43 del 25/06/2012

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI – ORIENTAMENTI APPLICATIVI .

LA GIUNTA COMUNALE

Viste e richiamate nell'ordine le diverse disposizioni in merito alla durata delle concessioni cimiteriali contemplate nei vari regolamenti di polizia mortuaria succedutisi nel tempo e rispettivamente approvati mediante deliberazioni consiliari n. 47 del 9 ottobre 1961, n. 92 del 22 giugno 1984, n. 4 del 31 marzo 1992 e n. 21 del 30 maggio 1998;

Rilevato che prima dell'introduzione del D.P.R. 21 ottobre 1975, alla luce delle pregresse normative, l'uso dei loculi era stato concesso in perpetuità o ad uso precario come si evince da atti a disposizione;

Verificata da parte degli uffici competenti, a seguito anche di precise istanze pervenute da soggetti direttamente interessati, la difficoltà interpretativa circa l'applicazione pratica allo stato attuale del termine "*precario*" correlandola alla effettiva durata di allora della concessione, tenuto conto comunque che si è potuto oggettivamente rilevare, al di là dei diversi distinguo interpretativi, che ancor prima dell'approvazione del secondo regolamento avvenuta in data 22 giugno 1984, in analogia con quanto stava già accadendo con le concessioni di cappelle a far tempo dall'introduzione del D.P.R. 21 ottobre 1975, anche i contratti di loculi vantavano un diritto di concessione con una durata di 99 anni dalla stipula del contratto, alcuni dei quali addirittura riportando accanto alla terminologia "*concessione precaria*" la specificazione di tale durata;

Ritenuto pertanto definire quest'ultimo aspetto, procedendo mediante un orientamento applicativo da parte di questa Amministrazione che tenga conto della differente casistica venutasi a creare nel tempo e che quindi possa pertanto offrire una direttiva univoca di comportamento agli uffici in grado di perseguire comunque una uniformità di trattamento, ritenendo il termine "*precario*" riconducibile alla titolarità del diritto di concessione della durata di 99 anni dalla stipula del contratto, in analogia come quanto già sopra specificato per le altre concessioni cimiteriali i cui atti sono stati sottoscritti in periodo antecedente alla data del 22 giugno 1984;

Visti gli artt. 42 e 48 del TUEL D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e riconosciuta la propria competenza in merito all'oggetto;

Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dato che sulla deliberazione in argomento è stato acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI DETERMINARE, alla luce delle motivazioni di cui in premessa, per quanto di competenza, l'orientamento applicativo meglio enunciato in narrativa da cui si evince che, in merito

alla titolarità del diritto di concessione cimiteriale di loculi il cui atto è stato sottoscritto in data antecedente al 22 giugno 1984, qualora nei medesimi sia riportata la dicitura di “*concessione precaria*”, la stessa è da ritenersi assimilabile per analogia alla durata di anni 99 dalla data di stipula del contratto di riferimento;

2. DI ATTRIBUIRE pertanto tale criterio applicativo quale indirizzo per gli uffici competenti al fine di rendere omogeneo il trattamento dei singoli concessionari interessati e rientranti in simile tipologia;

3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio competente dell’attuazione degli indirizzi operativi contenuti nel presente atto;

4. DI DICHIARARE, con successiva e separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 TUEL DLgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dr.ssa Raffaella Garone

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gabrio Mambrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

li 31/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gabrio Mambrini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gabrio Mambrini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 31/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gabrio Mambrini
